



## **COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (Provincia di Modena)**

### **CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

#### **ART. 1 OGGETTO E PRESTAZIONI**

L'incarico relativo al servizio professionale di brokeraggio assicurativo ha la finalità di fornire al COMUNE di PAVULLO nel FRIGNANO (di seguito denominato Comune od Ente) un supporto completo in materia assicurativa e in particolare le seguenti prestazioni e servizi, indicate in via principale e non esaustiva:

- individuazione ed analisi dei rischi da assicurare connessi al patrimonio e/o all'attività del Comune;
- analisi valutativa e ottimizzazione delle coperture assicurative esistenti in relazione all'economicità ed efficacia delle stesse con individuazione delle modifiche necessarie e/o possibili, proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni anche a seguito dell'emanazione di nuove normative, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali per le specifiche esigenze del Comune;
- segnalazioni di possibili e/o convenienti metodi di prevenzione degli eventi dannosi;
- assistenza, su richiesta del Comune e ai soli fini assicurativi, nella stima dei beni patrimoniali dell'Ente;
- supporto nelle procedure di scelta del contraente durante lo svolgimento delle procedure di gara: predisposizione di capitolati speciali di gara appropriati alla legislazione vigente in materia e più idonei per la stipula dei contratti assicurativi maggiormente confacenti alle esigenze di copertura dell'Ente committente, nonché assistenza tecnica nella fase di indizione, esecuzione, valutazione, individuazione delle offerte col miglior rapporto qualità/prezzo per l'aggiudicazione delle suddette gare, secondo le modalità previste per legge; è esclusa qualsiasi intermediazione nella scelta del contraente;
- verifica e attestazione in fase preventiva alla sottoscrizione dei contratti assicurativi da parte dell'Ente, che ciascun contratto presenti identità di condizioni con quelle risultanti dalla gara;
- consulenza e assistenza in ogni situazione avente carattere e rilievo assicurativo nell'ambito di contratti o convenzioni che il Comune dovesse stipulare con soggetti terzi;

- indagini di mercato finalizzate sia all'acquisizione di polizze in fase di rinnovo con il miglior rapporto qualità/prezzo, sia alla verifica e successiva eventuale proposta di aggiornamento delle polizze in essere;
- assistenza e gestione amministrativa dei contratti assicurativi, segnalazione delle scadenze, degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze e di eventuali problematiche emergenti con le relative soluzioni, rilascio di pareri e consulenza in merito a coperture assicurative;
- gestione e trattazione presso le compagnie di assicurazione dei sinistri passivi con le modalità confacenti a ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile a una soddisfacente liquidazione da parte della compagnia di assicurazione;
- gestione dei sinistri attivi che hanno causato danni al patrimonio comunale individuando, in accordo con l'Ente secondo le vigenti normative degli appalti e degli affidamenti, lo Studio Legale o il soggetto che agirà a favore del Comune di Pavullo n/F per ottenere l'eventuale liquidazione dei danni subiti;
- aggiornamento sullo stato dei sinistri attivi e passivi, anche tramite l'eventuale istituzione di apposito portale dedicato, consultabile dal Comune;
- su richiesta di amministratori e/o dipendenti comunali, consulenza e assistenza nell'individuazione delle coperture più favorevoli che, con corresponsione diretta del premio da parte dell'amministratore e/o dipendente assicurato, tutelino le ipotesi di responsabilità amministrativa, contabile, e comunque ogni altro aspetto strettamente connesso all'incarico svolto esclusivamente all'interno dell'Ente;
- possibilità per i dipendenti dell'Ente di partecipare a corsi di formazione e di aggiornamento in materia assicurativa in aula o tramite formazione a distanza.

## **ART. 2**

### **MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Il Broker eseguirà l'affidamento con la diligenza e la professionalità propria della prestazione oggetto del presente capitolato, impegnandosi a utilizzare personale con i necessari requisiti tecnici e professionali previsti dalla natura dell'incarico. Il Broker non dovrà assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Comune né potrà impegnarlo nei confronti di terzi.

All'inizio del servizio, l'affidatario dovrà comunicare il/i nominativo/i del/i referente/i che verrà impiegato per lo svolgimento dello stesso. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di uno o più referenti qualora ne riscontrasse l'inadeguatezza.

## **ART. 3**

### **SITUAZIONE ASSICURATIVA DEL COMUNE DI PAVULLO N/F**

I contratti assicurativi stipulati dall'Amministrazione comunale in vigore dal 30.04.2019 al 31.12.2023, sono i seguenti:

- Polizza RCA e rischi accessori per veicoli di proprietà comunale (lotto n. 1);
- Polizza CVT danni a veicoli privati utilizzati per missioni (lotto n. 2);
- Polizza All Risks a tutela del patrimonio comunale (lotto n. 3);
- Polizza Infortuni (lotto n. 4);

- Polizza di Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d'opera – RCT/O (lotto n. 5);
- Polizza di Tutela Legale (lotto n. 6);
- Polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale (lotto n. 7).

#### **ART. 4 DURATA DEL SERVIZIO**

La durata dell'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo viene fissata per un periodo di **anni 3, indicativamente dal 01.05.2020 al 30.04.2023, con possibilità di riaffidamento del servizio per un ulteriore triennio, indicativamente dal 01.05.2023 al 30.04.2026.**

Nell'ipotesi di scadenza naturale o recesso anticipato, determinato dalla volontà dell'aggiudicatario oppure derivante da situazioni d'inadempienze contrattuali rilevate dal Comune, il Broker, su richiesta dell'Amministrazione, dovrà garantire la prosecuzione del servizio per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni ininterrotti, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al successivo nuovo Broker o al Comune.

L'incarico di brokeraggio cesserà automaticamente ed immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 comma 2 lett. B) del D.Lgs. 07.09.2005 n. 209.

#### **ART. 5 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO A BASE DI GARA**

Il valore economico del servizio di brokeraggio a base di gara, considerando le provvigioni percepite dal Broker nel triennio dal 01.05.2020 al 30.04.2023, è quantificato in **€ 28.689,57** (imposte e tasse escluse), determinato applicando ai premi dei contratti di assicurazione stipulati a decorrere dal 30/04/2019, per il triennio minimo di durata contrattuale, le seguenti percentuali di provvigioni in corso: 5,5% sulla polizza RCA e rischi accessori e sulla polizza CVT danni a veicoli privati utilizzati per missioni e 12,5% sulle polizze diverse da RCA e rischi accessori e CVT danni a veicoli privati utilizzati per missioni (si veda tabella in allegato 1).

Il broker affidatario dovrà svolgere l'attività di consulenza e brokeraggio assicurativo a decorrere dall'01/05/2020 e percepirà le provvigioni, risultanti dalla gara d'appalto, dalle compagnie assicuratrici con le quali il Comune ha stipulato i contratti di assicurazione successivamente a tale data.

L'affidamento del servizio in oggetto non comporta rischi da interferenza, trattandosi di servizi di natura intellettuale; pertanto non si darà luogo alla redazione del DUVRI. E', tuttavia, obbligatorio per l'impresa concorrente, in relazione all'esecuzione diretta dei servizi, indicare in sede di offerta i costi propri dell'impresa relativi alla sicurezza che riguardano il servizio ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016.

L'affidamento del servizio di cui al presente capitolato non comporta per l'Amministrazione alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto l'attività del broker sarà remunerata in base alla normativa vigente e resterà a carico delle compagnie assicuratrici con le quali vengono stipulati i contratti assicurativi, sotto forma di provvigioni percentuali (offerte in sede di gara per l'intera durata del contratto) applicate ai premi corrisposti.

In caso di procedure di affidamento di nuovi servizi assicurativi con esito negativo l'Amministrazione non corrisponderà alcuna provvigione o compenso. Non comporterà pertanto alcun corrispettivo a carico dell'Amministrazione lo svolgimento di qualsiasi attività prevista dal presente capitolato.

Il Broker si impegna comunque a non percepire o ricavare provvigioni di entità superiore rispetto a quanto offerto in sede di gara.

La percentuale di provvigione a carico del Broker dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedimento d'appalto per la stipulazione delle polizze assicurative. Il Comune si impegna, in particolare, a rendere noto agli assicuratori l'esistenza del rapporto di brokeraggio e consulenza di cui al presente affidamento e a darne notizia in occasione di bandi di gara, mediante predisposizione di apposita "Clausola Broker".

Il broker è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento in oggetto.

## **ART. 6 RESPONSABILITA' DEL BROKER**

Il Broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Il Broker è responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti ai Servizi comunali. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a fare stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti.

Alla data di presentazione dell'offerta il Broker dovrà aver stipulato, come da normativa vigente, un'idonea polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali a garanzia della responsabilità professionale verso terzi, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali, obbligandosi a mantenere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata del contratto e destinata al risarcimento dei danni nei confronti del Comune. La polizza di assicurazione per l'R.C. professionale, prevista dal D.Lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private), deve avere i contenuti minimali ed i massimali minimi stabiliti nel regolamento IVASS n. 5 del 16 ottobre 2016 concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa. La polizza in oggetto, in particolare, dovrà avere un massimale di almeno € 5.000.000,00 ed essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale, comunicando all'ufficio assicurazioni del Comune gli estremi dei rinnovi della polizza. Il Broker dovrà comunicare qualsiasi successiva variazione alla polizza in oggetto.

Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato, purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

## **ART. 7 PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI**

Il Comune si impegna ad effettuare il versamento dei premi, inerenti ai contratti assicurativi che saranno stipulati, prorogati e/o negoziati, esclusivamente per il tramite del Broker nei tempi previsti e atti a garantire la tempestiva copertura assicurativa. Il Broker a

sua volta si impegna a versarli alla compagnia interessata in nome e per conto dell'Ente, nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa.

La corresponsione dei premi al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Il versamento dei premi sarà effettuato dal Comune mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato del Broker, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Ogni modifica ai dati relativi al conto dedicato e alle persone delegate a operare su di esso dovrà essere tempestivamente comunicata dal Broker per iscritto.

Al ricevimento del bonifico, il Broker provvederà alla trasmissione al Comune delle polizze e/o appendici ricevute emesse dalle Compagnie di assicurazione, debitamente quietanzate.

In deroga a quanto sopra previsto, e solo in casi eccezionali previamente autorizzati dal Broker, il Comune potrà richiedere allo stesso di anticipare per proprio conto i premi dovuti, qualora vi sia una temporanea insufficienza di fondi nel bilancio e solo per il limitato periodo di tempo necessario a predisporre tutti gli atti necessari per procedere con l'integrazione delle relative risorse finanziarie.

## **ART. 8**

### **ONERI ED OBBLIGHI CONTRATTUALI A CARICO DEL BROKER**

Il Broker dovrà:

- I. svolgere l'incarico osservando l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del codice civile, secondo i contenuti del presente capitolato e nell'esclusivo interesse del Comune, osservando tutte le indicazioni e richieste che l'Ente stesso fornirà;
- II. per ogni capitolato prodotto in occasione di procedure di gara, prima della consegna e comunque prima della pubblicazione del relativo bando, produrre apposita dichiarazione nella quale attesti di avere fornito una consulenza fondata su un'analisi imparziale, che le coperture assicurative e l'ammontare del premio posto a base di gara sono congrui rispetto alle esigenze del Comune di Pavullo n/F nonché tali da garantire ampia partecipazione alla gara;
- III. impegnarsi ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico, obbligandosi a garantire che tutti coloro che collaborano all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato si attengano alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle norme in materia;
- IV. garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi e mettere a disposizione del Comune tutta la documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- V. indicare un responsabile del servizio oggetto del presente capitolato, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio; il responsabile del servizio avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero insorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio. L'ufficio assicurazioni del Comune dovrà conoscere

le fasce orarie di presenza ordinaria del responsabile per il reperimento e contatto in caso di urgenza;

- VI. individuare anche un sostituto del responsabile che opererà in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

Il BROKER si impegna, in particolare:

a) Per i sinistri passivi:

- a prendere in carico le richieste di risarcimento danni ricevute dal Comune;
- ad inviare, nei tempi contrattualmente previsti, le denunce agli assicuratori procedendo all'apertura del sinistro, dando riscontro di apertura dello stesso all'Ente tramite apposita documentazione;
- a predisporre le comunicazioni di apertura sinistro da inviare alla controparte entro i termini previsti dalla normativa in materia di procedimenti amministrativi;
- a seguire l'iter dei sinistri monitorando l'operato delle Compagnie e/o del Centro Liquidazione Danni;
- a fornire ragguagli ai danneggiati, in accordo con gli uffici competenti;
- a richiedere e a rapportarsi direttamente con gli uffici comunali incaricati della predisposizione e della raccolta di eventuale documentazione (fotografie, relazioni tecniche, preventivi di spesa, verbali ecc...);
- a rapportarsi con i periti incaricati dalla compagnia, nella trattazione diretta delle pratiche, garantendo la presenza di un collaboratore professionalmente adeguato in caso di ispezioni tecniche e/o perizie da parte della compagnia;

b) Per i sinistri attivi e diretti:

- alla gestione completa dei sinistri causati per responsabilità di terzi al patrimonio comunale e nei quali l'Ente rivesta il ruolo di danneggiato (i cosiddetti sinistri attivi, ad es. danni ad impianti di illuminazione a seguito di incidente stradale) anche con l'eventuale individuazione di strutture professionali esterne dotate di consulenza specifica (legale/peritale), valutando prioritariamente le eventuali spese a carico del Comune;
- relativamente alla gestione dei sinistri attivi aperti sulle polizze di terzi responsabili dei danni arrecati al Comune di Pavullo n/F, prima di assegnare l'incarico a studi legali o a periti, ad accordarsi con l'Ente per individuare la procedura e la modalità più corretta di affidamento del servizio, ai sensi anche della vigente normativa sugli appalti pubblici ed affidamenti di servizi;
- a prendere in carico le comunicazioni di danni alla proprietà dell'Ente, coperti da apposite polizze assicurative (danni diretti: furto, atti vandalici, ecc...);
- ad inviare, nei tempi contrattualmente previsti, le richieste danni agli assicuratori;
- a seguire l'iter dei sinistri monitorando l'operato delle Compagnie e/o del Centro Liquidazione Danni;
- a confrontarsi direttamente con gli uffici comunali delegati alla predisposizione ed alla raccolta di eventuale documentazione a comprova dei danni subiti dall'Ente (fotografie, relazioni tecniche, preventivi di spesa, verbali ecc...);
- a garantire la presenza di un collaboratore professionalmente adeguato in caso di ispezioni tecniche e/o perizie da parte della compagnia;

- a segnalare con congruo anticipo i termini di prescrizione dei sinistri diretti e sinistri attivi;
- ad analizzare i sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione entro i termini di prescrizione, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione;
- a fornire consulenza e assistenza da parte di Legali, in caso di lite giudiziaria, finalizzata alla migliore definizione della controversia, in accordo con l'Ente.

c) Per la gestione delle polizze:

- alla verifica della corretta applicazione di eventuali scoperti e/o franchigie;
- alla verifica dell'esattezza dei premi richiesti dalle compagnie assicurative aggiudicatarie;
- alla trasmissione dei dati ed alle loro eventuali modifiche per i pagamenti dei premi assicurativi es. (importo, coordinate bancarie);
- alla verifica della puntualità dei relativi pagamenti ai fini di evitare rischi di scopertura per ritardi nel versamento delle somme dovute;
- al controllo sui contenuti e tempi di emissione di ogni documento di polizza, nonché sulle appendici che si rendesse necessario richiedere alle Compagnie Assicurative aggiudicatarie nel corso di validità delle polizze;
- alla segnalazione di eventuali adempimenti obbligatori a carico del Comune indicati nelle polizze;
- a segnalare tempestivamente eventuali problematiche emergenti e le modalità per le relative soluzioni anche quando, seppur riferiti ad epoca precedente alla decorrenza dell'incarico, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente capitolato;
- a richiedere con congruo anticipo all'ufficio assicurazioni del Comune le comunicazioni di ogni elemento variabile previsto dalle varie polizze assicurative al fine del calcolo della regolazione del premio;
- all'invio, con congruo anticipo rispetto ai termini contrattuali previsti, delle eventuali comunicazioni per la disdetta delle polizze assicurative in scadenza;
- all'invio all'ufficio assicurazioni del Comune, con anticipo di almeno 30 giorni, degli avvisi di scadenza con notifica degli importi esatti da corrispondere e dei codici IBAN per il pagamento delle franchigie contrattuali e dei premi relativi ai contratti assicurativi, stipulati, prorogati e/o rinegoziati che avverrà esclusivamente per il tramite del Broker;
- ad essere disponibile, esclusivamente in caso di comprovata urgenza e su richiesta da parte dell'Ente, al solo scopo di escludere ogni rischio di interruzione e/o sospensione delle garanzie prestate, a concordare con le compagnie assicuratrici una dilazione del termine di pagamento dei premi tale da consentire al Comune di effettuare la liquidazione.

d) Relazioni:

- a relazionare all'Ente, con cadenza semestrale, sulla situazione generale dei sinistri attivi, diretti e passivi, aperti ed in attesa di definizione, nel caso non siano desumibili da un programma gestionale sinistri;
- a relazionare all'Ente, con cadenza annuale, sulla situazione dei sinistri in giudizio;
- a redigere una relazione dettagliata entro il 31 dicembre di ogni anno, con periodicità almeno annuale, sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative esistenti, con evidenziazione di eventuali rischi non assicurati, innovazioni legislative, evoluzioni

giurisprudenziali, miglioramenti del mercato assicurativo in fatto di nuove coperture, nuove clausole contrattuali ecc.

e) Supporto al personale del COMUNE per coperture assicurative di terzi ed attività di aggiornamento:

- a fornire supporto e consulenza, anche con la resa di pareri preventivi in forma scritta, a tutte le strutture organizzative del Comune, per il tramite del servizio preposto, su questioni in materia assicurativa o attinente, con particolare ma non esaustivo riferimento a: individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica della corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni del capitolato;
- a fornire consulenza in ordine a: garanzie fideiussorie, polizze ad adesione volontaria individuale relative alla “colpa grave”, individuazione degli obblighi da porre a carico di terzi che stipulano con il Comune convenzioni, concessioni o contratti di vario tipo, nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto;
- a garantire attività di informazione ed aggiornamento del personale comunale finalizzate al trasferimento di know how ed alla razionalizzazione delle procedure, mediante circolari periodiche, organizzazione di corsi, convegni, ecc.;
- a prevedere un piano di aggiornamento del personale dell’Ente in occasione dell’introduzione di novità legislative e contrattuali in materia assicurativa;
- ad organizzare incontri di formazione e/o informazione, se richiesti dall’Ente, sui seguenti argomenti: responsabilità civile, amministrativa e penale nella pubblica amministrazione; responsabilità patrimoniale e contabile degli amministratori e dei dipendenti del Comune; coperture assicurative previste dalla normativa (nazionale e regionale) in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; coperture assicurative previste dai contratti collettivi di lavoro del comparto regioni-autonomie locali; gestione sinistri.

Ogni elaborato (es. capitolato, relazione, statistica) prodotto dal Broker nel corso dello svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, all’atto della consegna diventa di proprietà del Comune il quale, inoltre, acquisisce la libera disponibilità di utilizzarlo.

## **ART. 9 ONERI ED OBBLIGHI CONTRATTUALI A CARICO DELL’ENTE**

Il Comune, da parte sua, si obbliga a:

- non stipulare, modificare o sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione del Broker, peraltro non vincolante per il Comune;
- rendere noto in tutte le procedure per la stipula di polizze assicurative, che la gestione dell’affidamento e delle relative polizze, è affidata al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune, con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- indicare espressamente, in ciascun Capitolato d’appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;

- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

Restano di esclusiva competenza del Comune:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita il Comune;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri e la formulazione di eventuali disdette.

## **ART. 10 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio. È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

## **ART. 11 SOSPENSIONE DEL CONTRATTO**

Il Broker in nessun caso potrà sospendere il contratto di propria iniziativa, nemmeno quando siano in corso controversie con l'Amministrazione comunale.

Di conseguenza la sospensione del contratto per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la rescissione del contratto, restando a carico dell'inadempiente tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale evento.

Si applica in materia, per quanto compatibile, l'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

## **ART. 12 PENALI E RISARCIMENTO DANNI**

Il Comune di Pavullo n/F avrà diritto al risarcimento danni che eventualmente dovesse subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del Broker.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente capitolato determina l'applicazione delle seguenti penali:

- a) la mancata presentazione dei capitolati speciali d'appalto nei termini previsti dalle presenti norme o nei minori termini presentati con l'offerta, derivanti da cause imputabili al Broker, comporterà una penalità pari ad € 100,00 per i primi quindici giorni solari di ritardo; dal sedicesimo giorno al trentesimo giorno la penalità verrà applicata nella misura pari ad € 200,00 giornaliera; dopo il trentesimo giorno di ritardo, derivante da cause imputabili al Broker, il Comune di Pavullo si riserva la facoltà di rescindere il contratto e di incamerare il deposito cauzionale definitivo;
- b) la mancata presentazione della relazione annuale da rendersi entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere nell'anno

- di riferimento, comporterà una penalità pari ad € 150,00 per ogni 10 giorni solari di ritardo;
- c) la mancata presenza del referente sinistri a supporto del Responsabile dell'Ufficio Assicurazioni o suo delegato agli incontri con i periti di parte per la definizione degli indennizzi dei sinistri comporterà una penalità pari ad € 200,00 per ogni mancata presenza, se necessaria;
  - d) la mancata trasmissione semestrale della situazione sinistri relativamente alle polizze stipulate, dell'analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi e dell'elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità, comporterà una penalità pari ad € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo.

Nel caso in cui la gara per l'affidamento di ulteriori servizi assicurativi indetta dal Comune, con l'apporto del Broker, dovesse andare deserta, al Broker non sarà riconosciuto alcun compenso dovendo il medesimo collaborare con l'Ente per pervenire nel più breve tempo possibile all'aggiudicazione.

Nel caso di inadempimento degli obblighi che il Broker si è assunto, previsti dal presente disciplinare, il Comune di Pavullo n/F, dopo richiamo scritto, verificata la persistenza degli inadempimenti ed acquisite le controdeduzioni del Broker, si riserva di applicare una penale pari alla cauzione definitiva o di minor importo in relazione alla gravità dell'inadempimento. Viene, comunque, fatta salva l'applicazione delle diverse e/o ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge e la responsabilità per gli ulteriori danni che il Comune venisse a subire a causa dell'inadempimento stesso.

Le penalità saranno applicate previa contestazione dell'addebito da parte del Responsabile del comparto assicurativo del Comune di Pavullo n/F, da comunicare al Broker, assegnandogli 10 (dieci) giorni per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che l'aggiudicatario abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni e, comunque, ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il Responsabile del comparto assicurativo comunale procederà senza indugio all'applicazione della penalità prelevando l'importo corrispondente alla cauzione definitiva e a darne notizia al Broker, assegnandogli un termine non superiore a 20 (venti) giorni per ricostituire la cauzione nell'importo originario.

Il Comune di Pavullo n/F si riserva, peraltro, la facoltà insindacabile, previa regolare diffida, di revocare l'incarico in caso di inadempienza reiterata da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico dal presente capitolato.

La revoca avrà effetto a partire dal 60° giorno dalla data di ricezione da parte del Broker della comunicazione.

### **ART. 13 CAUZIONE DEFINITIVA**

Il Broker dovrà effettuare, prima della stipula del contratto ed a garanzia delle obbligazioni assunte con il medesimo, la costituzione di una cauzione definitiva nella misura da calcolarsi sull'importo delle commissioni calcolate sui premi assicurativi in vigore alla data di affidamento, per l'intera durata del contratto e con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

Il Broker si obbliga a reintegrare la cauzione nell'importo originario ogni volta che la medesima abbia a subire riduzioni a seguito di escussioni da parte del Comune.

## **ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere, a mezzo lettera raccomandata/pec, l'affidamento in oggetto prima della scadenza stabilita in caso di gravi inadempienze da parte dell'aggiudicatario relative agli obblighi derivanti dal presente Capitolato, da disposizioni di legge o di regolamento, fatto salvo il risarcimento del danno. Si riserva in ogni caso la facoltà di disdetta mediante semplice lettera raccomandata. In entrambi i casi la risoluzione avrà effetto dal novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker. Sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 108 del D.Lgs. n.50/2016.

## **ART. 15 CONTROVERSIE**

Eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del presente affidamento di brokeraggio assicurativo, qualora non sia possibile comporre in via transattiva, saranno definite dal competente Foro di Modena.

## **ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **Informativa sulla Privacy ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016**

Il Regolamento Europeo n. 679/2016 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati che si intende effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti delle Imprese partecipanti alla gara ed in particolare della riservatezza dei dati di ognuna. Ai sensi del Regolamento citato, si informa che:

1) il trattamento ha le seguenti finalità: acquisizione delle informazioni necessarie alla valutazione dell'idoneità morale e tecnico finanziaria dell'Impresa ai fini della partecipazione alla gara oggetto della presente procedura di aggiudicazione. In particolare il trattamento sarà connesso all'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione e per il tempo a ciò necessario;

2) il trattamento potrà comportare operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal citato Regolamento;

3) Il trattamento degli stessi verrà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzo di procedure e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui al precedente punto 1) e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;

4) Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento avrà come conseguenza l'impossibilità di dar corso all'offerta;

5) I dati verranno comunicati e pubblicati in applicazione delle norme in materia di appalti pubblici;

6) In relazione al trattamento dei dati personali nel periodo di svolgimento del servizio, il Broker aggiudicatario dovrà verificare che le Compagnie, con le quali l'Ente ha stipulato i contratti assicurativi, ottemperino al Regolamento Europeo n. 679/2016 per tutela dei dati personali delle controparti, assumendo direttamente l'incarico di responsabile del trattamento dai dati.

#### **ART. 17**

##### **SPESE ED ONERI ACCESSORI**

Sono a carico del Broker tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto (es. spese di bollo, registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente al contratto) nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

#### **ART. 18**

##### **CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il Broker si vincola a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto applicabili, previsti dal Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonché dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune.

#### **ART. 19**

##### **RINVIO**

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si rinvia alla legislazione vigente ed, in particolare, agli artt 1754 e 1765 del Codice Civile (contratto di intermediazione) nonché al D.Lgs. n. 209/2005. Si rinvia, inoltre, alle norme regolanti l'appalto di cui al C.C. art. 1655 – 1677 ed al D.Lgs 50/2016.

## ALLEGATO 1

**Valore economico a base di gara delle provvigioni del servizio di brokeraggio assicurativo nel triennio dal 01.05.2020 al 30.04.2023:**

<b>Polizze Assicurative</b>	<b>Compagnia assicurativa aggiudicataria dal 30.04.2019 al 31.12.2023</b>	<b>Premio lordo polizze annuo</b>	<b>Premio lordo polizze nel triennio dall'01.05.2020 al 30.04.2023</b>	<b>Aliquota provvigioni del Broker a base di gara</b>	<b>Importo provvigioni a base di gara nel triennio dal 01.05.2020 al 30.04.2023</b>
Responsabilità Civile Auto (RCA) e rischi accessori	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	€ 18.379,80	€ 55.139,40	5,5%	€ 2.226,36
Polizza CVT danni a veicoli privati utilizzati per missioni	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	€ 1.699,00	€ 5.097,00	5,5%	€ 246,99
All Risks Patrimonio Comunale	SACE BT SPA	€ 31.300,69	€ 93.902,07	12,5%	€ 9.855,99
Infortuni	AVIVA ITALIA SPA	€ 4.515,00	€ 13.545,00	12,5%	€ 1.651,83
Responsabilità Civile verso Terzi ed Operatori (RCT/O)	ITAS MUTUA	€ 33.960,00	€ 101.880,00	12,5%	€ 10.417,17
Tutela legale	ASSICURATRICE MILANESE SPA	€ 6.600,00	€ 19.800,00	12,5%	€ 2.041,23
Responsabilità Civile Patrimoniale	AIG EUROPE S.A RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	€ 7.335,00	€ 22.005,00	12,5%	€ 2.250,00
<b>TOTALE A BASE DI GARA DELLE PROVVIGIONI DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO NEL TRIENNIO DAL 01.05.2020 AL 30.04.2023</b>					<b>€ 28.689,57</b>